



COMUNE DI ROBASSOMERO

Via Braccini 7 – 10070 (TORINO) Tel. 0119234400 - Fax 0119234422
E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - Cod. F. 83001550017 - P.ta IVA 01381880010
Area Amministrativa – Ufficio Polizia Municipale Tel. 0119234413 – 0119234404
E-mail: poliziamunicipale@comune.robassomero.to.it

Prot. n.9115/2026

ORDINANZA N° 20/2026

OGGETTO: Divieto di somministrazione, vendita e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o metallo, in occasione delle manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate, dal 11 al 15 settembre 2026, nell'ambito della festa patronale "La Madona d'Rubasumè".

IL SINDACO

CONSIDERATO che, nei giorni dal 11 al 15 settembre 2026, nell'ambito della manifestazione denominata "*Festa patronale La Madona d'Rubasumè*", sono in programma eventi di pubblico spettacolo, con intrattenimenti musicali e luna park, nonché stand gastronomico;"

ATTESO che, per tali eventi si prevede una consistente affluenza di pubblico;

CONSIDERATO che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti o l'uso improprio di lattine, potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

RITENUTO quindi opportuno, evitare che vengano utilizzate bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro ed in alluminio che, successivamente abbandonati a terra, possono trasformarsi in oggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza urbana e per la pubblica incolumità;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;

RICHIAMATO, il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in legge 18/04/2017, n. 48;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

VISTO l'articolo 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

"È fatto divieto di introdurre, somministrare, vendere per asporto o distribuire, anche a titolo gratuito, alimenti e bevande in contenitori di vetro o di metallo in piazza Degli Alpini e nelle vie limitrofe, durante lo svolgimento delle manifestazioni di intrattenimento al pubblico organizzate nei giorni 11, 12, 14 e 15 settembre 2026, dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, nonché nella giornata di domenica 13 settembre 2026, dalle ore 09:00 alle ore 01:00 del giorno successivo."

DISPONE

Ad esclusione dell'area interessata dalle suddette manifestazioni, è ammessa la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine purché avvenga all'interno degli esercizi autorizzati.

che la presente ordinanza, sia immediatamente esecutiva e sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e che la stessa sia trasmessa alla Polizia Municipale ed alla Stazione Carabinieri di Fiano;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art.650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da €.25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'art.7 bis del D.Lgs 267/2000:

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Robassomero il 10/09/2026



IL SINDACO
(Rag. Antonio MASSA)